

0000162 | 25/06/2014
| CAL_MARCHE | A

MODULARIO
C. C. - 417



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

MOD. 376

CORTE DEI CONTI



0002132-25/06/2014-SC_MAR-T71-P

Prot. N° *Allegati*

**Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche**

pec:assemblea.marche.cal@emarche.it

Oggetto: Richiesta di parere della Provincia di Ancona, del 06.06.2014 con nota prot. n. 79933 pervenuta a questa Sezione tramite CAL con nota prot. 149 del 06.06.2014, in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 9 comma 2 *bis* del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.54/2014/PAR approvata nell'adunanza del 24 giugno 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 54 /2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'adunanza del 24 giugno 2014
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e competenza della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Ancona con nota prot. 79933 del 6 giugno 2014 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 149 del successivo 6 giugno 2014 ed assunta al protocollo (n. 2006) in data 9 giugno 2014;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO



La Provincia di Ancona, con nota a firma del Commissario straordinario, ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 9 comma 2 *bis* del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 a mente del quale *"a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Premesso, in particolare, di dover procedere alla quantificazione definitiva delle risorse decentrate di cui all'art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 riguardanti il personale non dirigenziale – già determinate in via provvisoria nel mese di gennaio del corrente anno – ed evidenziato che, avendo contezza della media dei dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio 2014 ma non di quella alla data del 31 dicembre 2014, provvederà all'applicazione della riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 in conformità alle indicazioni rese dal MEF con circolare n. 12/2011 (considerando la media presunta dei dipendenti in servizio nell'ultimo giorno dell'anno in corso salva eventuale rivisitazione al termine dell'anno stesso), l'Amministrazione Provinciale istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla computabilità o meno del personale che presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando ai fini della predetta riduzione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.



La richiesta perviene, invero, dalla Provincia – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Commissario straordinario e, dunque, dal soggetto titolare – *ex lege* (cfr. art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) – della rappresentanza istituzionale.

Conclusioni difformi devono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva.

Pur vertendosi, invero, in tema di questione che, in quanto afferente alle modalità applicative di una disciplina vincolistica volta a limitare la crescita dei fondi per la contrattazione decentrata, è riferibile alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e, per quanto di interesse, deliberazione SS.RR. 54/2010), non appaiono condivisibili le deduzioni svolte dall'Ente a sostegno del carattere generale ed astratto della richiesta di parere ed al suo carattere prodromico rispetto al compimento di specifici atti gestionali.

Giova, a tal fine, evidenziare che la presente istanza riproduce, di fatto, i contenuti di analoga richiesta formulata dalla stessa Provincia di Ancona (prot. 1227 del 17 marzo 2014) e rispetto alla quale è intervenuta declaratoria di inammissibilità sul presupposto che, per come rappresentato nella richiesta di parere, *"l'Ente avesse già maturato una opzione interpretativa ed avesse provveduto in conformità"* (cfr. deliberazione Sezione di controllo per la Regione Marche 42/PAR/2014).

In questa prospettiva, non essendo stati allegati elementi di novità in fatto ed in diritto, ritiene il Collegio di mantenere fermo l'orientamento già assunto in ordine alla preliminare questione di ammissibilità.

P.Q.M.


la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Commissario della Provincia di Ancona ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 24 giugno 2014.


Il relatore

Valeria Franchi




Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



Depositato in segreteria in data 25 GIU. 2014

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 39883446 del 25/06/2014